

LOTTO D – KASKO – CIG

KASKO AUTOVETTURE PRIVATE IN MISSIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:	KASKO VETTURE PRIVATE IN MISSIONE
CONTRAENTE:	ACSEL S.p.A.
ATTIVITA':	VETTURE IN PROPRIETA' O IN USO AGLI AMMINISTRATORI E AI DIPENDENTI
MASSIMALE ASSICURATO:	€ 10.000,00
DECORRENZA:	31.12.2017
SCADENZA:	31.12.2018
REGOLAZIONE PREMI	IN BASE AL PREVENTIVO DI KM. 6.000 DI PERCORRENZA

ASSICURAZIONE PER DANNI AL VEICOLO - POLIZZA KASKO -

1.00 - Definizioni e Precisazioni.

2.00 - Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale.

3.00 - Condizioni che regolano le Garanzie per i danni al veicolo.

4.00 - Condizioni che regolano la Denuncia e la Liquidazione dei Sinistri - Gestione delle Vertenze.

5.00 - Condizioni Aggiuntive.

1.00 - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

COMPAGNIA/SOCIETÀ:

l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria;

OGGETTO:

copertura assicurativa dei danni materiali e diretti riportati dai veicoli dei dipendenti comunali e degli

Amministratori;

CONDUCENTE:

la persona fisica che pone in circolazione il veicolo;

CONTRAENTE:

la persona fisica o giuridica che stipula il contratto: ACSEL S.p.A.

FRANCHIGIA:

la parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;

MASSIMALE:

la somma fino alla concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia;

LEGGE:

la Legge 24 dicembre 1969, n. 990 "Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", con relativo regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 n. 973) sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e s.m. e i.;

PREMIO:

la somma dovuta dal Contraente alla Società;

SINISTRO:

il verificarsi del fatto dannoso;

VEICOLO:

Autoveicoli di proprietà e/o uso dei dipendenti ed Amministratori della ACSEL S.p.A.

BROKER:

L'Arca Consulenza Assicurativa S.r.l. Viale Gran San Bernardo 10 11100 Aosta

2.00 – CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

2.1 Premessa.

Formano oggetto della presente copertura assicurativa i danni materiali e diretti riportati dai veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti e degli Amministratori comunali, durante il "servizio autorizzato", per conto della Contraente, compreso il rischio in itinere.

Per "servizio autorizzato" si intende:

- per i dipendenti - l'uso del proprio veicolo, o di quello in uso, anche, eventualmente, in giornate festive, a seguito di regolari e preventive autorizzazioni, per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa;
- per gli Amministratori - l'uso del proprio veicolo, o dei loro coniugi/familiari conviventi, anche, eventualmente, in giornate festive, per:
 - a) trasferte in ambito regionale: le trasferte dovranno essere preventivamente precedute da apposita dichiarazione degli Amministratori interessati da inviare alla stazione appaltante contraente;
 - b) trasferte in ambito extra-regionale: le trasferte dovranno essere preventivamente

autorizzate dalla stazione appaltante contraente;

2.2 - Decorrenza - Durata del Contratto - Proroga – Recesso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e cesserà alle ore 24.00 del giorno 31/12/2016, data alla quale lo stesso si intenderà cessato senza obbligo di preventiva comunicazione e/o disdetta tra le Parti.

Dietro semplice richiesta della Contraente, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 gg. dalla scadenza contrattuale, la Società si impegna a prorogare, dietro pagamento del relativo rateo di premio, il presente contratto, ferme tutte le condizioni, per un periodo di mesi 6 (sei). Alla Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

2.3 - Veicoli assicurati.

Si intendono assicurati i veicoli usati da:

- dipendenti autorizzati per motivo di servizio dalla Contraente;
- amministratori per i sinistri occorsi nell'espletamento del loro mandato.

Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente.

2.4 - Descrizione dei veicoli assicurati.

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

2.5 - Massimali – Chilometri previsti.

Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto e cioè sino ad un massimo di:

€uro 10.000,00 per sinistro, con il limite di €uro 30.000,00 per anno assicurativo. La presente garanzia è prestata con una franchigia di €. 150,00

Chilometri presunti 6.000

2.6 - Recesso in caso di sinistro.

Dopo ogni avviso di sinistro attinente le garanzie prestate e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto

all'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni.

In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della

facoltà di recesso.

2.7 - Pagamento del Premio - Regolazione Premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi possono essere pagati all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società o al Broker incaricato.

Le regolazioni del premio, attive o passive, relative al numero di km. percorsi dai dipendenti e dagli Amministratori nell'annualità assicurativa presa in considerazione, dovranno essere versate, per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Società e comunque entro 90 giorni dalla scadenza annuale.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissarle un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti della Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

2.8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede.

L'omissione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese dal Contraente per la valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

In caso di dolo la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

2.9 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove il contraente ACSEL S.p.A. ha la propria sede, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

2.10 Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente.

2.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.00 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO

3.1 - Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli ai sensi dei precedenti punti 2.1, 2.3 e 2.4.

3.2 - Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano. In caso di danno parziale La Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 4.01. In caso di danno totale La Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dalla art. 4.1, dedotto il valore di recupero, con il limite di cui all'art. 2.5.

Esclusioni:

la garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

3.3 - Danni da incendio

La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati.

3.4 - Danni da furto

La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato.

3.5 - Eventi socio-politici e naturali

La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art. 3.2.

3.6 - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non

pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

3.7 - Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

3.8 - Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui ai punti precedenti.

3.9 - Estensione Territoriale.

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, per i Paesi U.E. nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

4.00 – CONDIZIONI CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI – GESTIONE VERTENZE

4.1 - Procedura sinistri.

a) Denuncia del sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società con la descrizione dell'accaduto.

b) Pagamento dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

c) Perdita totale – tabella indennizzi – clausola arbitrare.

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo La Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione

- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a

maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quello del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

4.2 - Colpa grave dell'Assicurato.

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato.

4.3 - Obbligo di salvataggio e di conservazione.

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del C.C.. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

5.00 – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

5.1 - Clausola broker

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della legge 28.11.1984, n. 792 – in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dalla ACSEL SPA di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

5.2 - Situazione sinistri.

La Compagnia, su richiesta della Contraente, si impegna, ogni 3 mesi, a fornire un elenco dettagliato dei sinistri al Broker e al Contraente, comprensivo degli importi, con indicazione dei dati del danneggiato, così suddiviso:

- pagati;
- posti a riserva;
- trasferiti;
- senza seguito.

5.3 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, il Contraente, la

Società e il Broker assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla gestione del presente contratto, obbligandosi in particolare ad effettuare tutte le transazioni finanziarie su appositi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. ovvero utilizzando altro idoneo strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità delle operazioni, per ciascuna delle quali sarà evidenziato il Codice CIG o CUP attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ora ANAC).